Sentenza del 28/12/2018 n. 33577 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

A) Con ricorso, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, (---) S.r.l. con sede in (---), impugnava ravviso di accertamento, emesso dell'Agenzia delle Entrate, relativo ad IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2003. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 242/47/08 del 24/06/08, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava fondato in merito all'irregolare tenuta delle scritture contabili; infondato in relazione ai restanti rilievi. Avverso questa sentenza, interponeva appello l'Ufficio finanziario con richiesta di riforma, e di conseguenza di dichiarazione di legittimità dell'atto opposto, con pagamento dell'intero ammontare delle somme ivi contenute. La società contribuente restava contumace. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 130/11/10, rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo la CTR della Lombardia: a) con riguardo al fondo rischi su crediti, l'allocazione della posta, nello stato patrimoniale, portava ad escludere ogni possibile relativo concorso alla formazione del reddito; b) quanto ai ricavi delle prestazioni di servizi, le commesse risultavano dagli atti di cui è causa di durata inferiore all'anno solare e conseguentemente risultava convincente la corretta valutazione ex art. 92, comma 6 TUIR. effettuata dalla società e di contro era infondato l'avviso di accertamento; c) quanto alle provvigioni la documentazione contrattuale e di revisione prodotta dalla società non era da ritenersi superata dalle osservazioni dell'ufficio; d) quanto alla consulenza, le considerazioni sulle prestazioni svolte e sui relativi compensi risultavano condivisibili. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall'Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a cinque motivi. La società (---) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. B) Sulla base dello stesso PVC che aveva fondato l'avviso di accertamento n. (---) per l'anno 2003, l'Agenzia delle Entrate di Monza emetteva un secondo avviso di accertamento n. (---), relativo alle imposte IRES ed IRAP per l'anno 2004. In data 25/01/2010 (---) srl impugnava anche questo secondo avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 239 dei 03/07/2012, accoglieva le eccezioni proposte dall'A.E. e rigettava il ricorso di (---). (---) srl appellava la suddetta sentenza chiedendo, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. La CTR di Milano, con sentenza n. 122/44/13, accoglieva integralmente l'appello della contribuente. Secondo la CRT della Lombardia, l'errore di valutazione dell'Ufficio è consistito nel non aver tenuto conto che la rettifica delle esistenze iniziali comportava la conseguente rettifica in diminuzione della voce del passivo "altri debiti" in quanto trattasi di fatture emesse nel corso di un contratto di appalto ed imputate non a ricavi del conto economico ma al passivo dello stato patrimoniale e tale comportamento è giustificato dall'assenza di definitività dei pagamenti dovendo essere accettati i lavori effettuati da parte del committente e, dunque, esistendo la possibilità di dover restituire le somme ricevute a titolo di acconto in caso di contestazione dei lavori ultimati. La

cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall'Agenzia delle Entrate pe un motivo. La società (---) srl ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1.= In via preliminare il giudizio contraddistinto dal n. RG. 9015 del 2014 va riunito al giudizio contraddistinto dal n. RG. 933 del 2012, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 274 c.p.c., perchè trattasi di procedimenti relativi a cause connesse. Posto che il quinto motivo del giudizio RG. 933 del 2012 e l'unico motivo del ricorso 9015 del 2014 prospettano questioni interdipendenti: essendo l'una relativa al valore delle rimanenze finali 2003 e l'altra, corrispondentemente, al valore delle rimanenze iniziali 2004, vanno esaminati congiuntamente. 1.= Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate lamenta Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente CTR della Lombardia non avrebbe tenuto presente che non avendo la società attivato ogni mezzo utile e necessario a comprovare la sussistenza dei requisiti di certezza e della precisione dei crediti, l'Ufficio avrebbe correttamente provveduto al recuperare a tassazione ai fini IRPEG e IRAP la somma di Euro 7.178,95.

1.1. = Il motivo è infondato perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione adibita a valutare la legittimità della sentenza in diritto. Va, piuttosto, confermata l'affermazione della sentenza secondo cui "(....) fondo rischi su credito: l'allocazione della posta nello stato patrimoniale porta ad escludere ogni possibile relativo concorso nella formazione del reddito rendendo condivisibile l'infondatezza evidenziata in prime cure (....)". Appare evidente che la CTR ha vagliato la documentazione prodotta dall'originaria ricorrente ed ha ritenuto che le perdite dei crediti di cui si dice erano state prelevate dal fondo rischi su crediti ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106 e, dunque, le stesse non hanno concorso a formare il reddito della società ma sono rimaste nello stato patrimoniale ex lege.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente avrebbe errato la CTR della Lombardia nel ritenere che l'importo di Euro 7.178,95 di perdite su crediti contestati non risultava avesse concorso a formare il reddito in quanto rimasto allocato nello stato patrimoniale, non tenendo conto che la nota integrativa del bilancio 2003 riferisca che il contestato importo di Euro 7.178 è stato utilizzato.

2.1. = Il motivo è inammissibile per genericità dovendosi considerare che l'Ufficio finanziario fonda la censura in esame sulla nota integrativa del bilancio 2003 della società (---), senza indicare in quale parte del carteggio del giudizio si trova quel documento e, soprattutto, senza riportarne il contenuto nè gli elementi essenziali che avrebbe potuto consentire a questa Corte di apprendere il rilievo delle considerazioni che sono state formulate dalla ricorrente.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 28 del 1999, art. 25, comma 2 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, penultimo comma e u.c., anche in combinato con D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1009, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 e art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta la mancata applicazione della

preclusione di cui alla L. n. 28 del 1999, art. 25, comma 2, ed D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5, e conseguentemente aver utilizzato ai fini della decisione la documentazione prodotta dalla contribuente con memoria dell'11 giugno 2008 e non prodotta in sede amministrativa.

3.1. = Il motivo è infondato perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione. Infatti, la CTR, ha ammesso la documentazione, cui si riferisce la ricorrente, ritenendo che la tardività della produzione non era dovuta ad un fatto o a colpa ascrivibile alla società (---). A fronte di questa constatazione, l'affermazione della ricorrente secondo cui la società contribuente, non avrebbe fornito alcun elemento di prova inerente alla causa non imputabile che non gli avrebbe consentito la produzione dei documenti di cui si dice, in sede amministrativa, non supera i limiti di una opinione soggettiva e/o, comunque, non risulta oggettivamente verificabile.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, la CTR della Lombardia, in merito ai compensi percepiti dall'amministratore della società a titolo di consulenza professionale, avrebbe omesso del tutto di posizione sui rilievi formulati in primo e in secondo grado del giudizio con cui l'Agenzia delle Entrate aveva comprovato il carattere fittizio della consulenza diretta a mascherare il compenso di amministratore, come tale assoggettato al dettato normativo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 5.

4.1. = Anche questo motivo è infondato perchè anche questo motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione deputato a valutare la legittimità della sentenza in diritto. Piuttosto, va qui ribadito che il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

4.2. = Senza dire che la sentenza non contiene, neppure, il vizio denunciato perchè non ha omesso di attenzionare le considerazioni svolte dall'Ufficio in merito alle somme corrisposte all'amministratore della società, perchè specificando che "(.....) le considerazioni sulle prestazioni svolte e sui relativi compensi da sinallagma relativo, allo scopo documentato, risultano condivisibili, in quanto non superate dalle affermazioni, prive di adeguata dimostrazione, esposte dall'Ufficio (....)" mostra di aver valutato, puntualmente, ogni circostanza processuale e,

anche, i rilievi formulati dall'Ufficio finanziario, ritenendoli tutti insufficienti a dimostrare che la società avesse "mascherato" il compenso di amministratore.

5.= Con il quinto motivo e con l'unico motivo del ricorso RG. (---), la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 92, 93 e 109 (già D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 59 e 60) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, la CTR della Lombardia nel ritenere che, ai fini della valutazione delle rimanenze finali 2003 e di quelle iniziali 2004, le commesse risultavano, dagli atti di causa, di durata inferiore all'anno solare, avrebbe considerato rilevante per la qualifica pluriennale del rapporto solo il dato ex ante del contratto e non i successivi concreti sviluppi.

5.1.= E' inammissibile il quinto motivo e il rigetto di tale motivo travolge anche l'unico motivo del ricorso RG. 9015 del 2014 non foss'altro perchè l'accertamento relativo all'anno 2004 è fondato sul presupposto logico giuridico dell'accertamento relativo al 2003. Il quinto motivo del ricorso RG. 933 del 2012 è inammissibile, non solo perchè si risolve nella richiesta di un nuovo giudizio di merito ma e, soprattutto per genericità. La ricorrente pone a fondamento della sua censura i contarti dai quali emergerebbe che la durata del rapporto contrattuale era superiore all'anno e lo stesso PVC da cui risulterebbe che i contratti di cui si dice alla data del 31 dicembre 2003 risultavano ancora in corso, ma omette di riprodurre il contenuto e/o comunque le parti essenziali sia dei contratti richiamati e sia del PVC, impedendo alla Corte di avere esatta contezza della censura.

5.2.= Senza dire che la ricorrente non tiene conto quanto già detto da questa Corte in altra occasione (Cass. 20805 del 2017) e, cioè, che in tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure, al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, sono vincolanti sia per il contribuente che per l'erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono nè legittimano un qualche giudizio sull' esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto. In definitiva, riuniti i ricorsi vanno rigettati entrambi. L'Agenzia delle Entrate va condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi o contraddistinti da RG. 933 del 2012 e RG. 9015 del 2014 e li rigetta entrambi, condanna l'Agenzia delle Entrate, a favore del Fallimento (---) srl, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese generali pari al 15% dei compensi e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza